




**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
0008146 - 20/07/2011 - USCITA  
Allegati : 0



FM/COO:cr

Roma, 20 LUG. 2011

**Spett. le  
Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Verona  
Via Tezone, 5  
37122 Verona**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 193/2011 – Notifiche di atti relativi al procedimento disciplinare*

Con riferimento al Vostro quesito del 10 giugno u.s. (ns. prot. 6685 del 10.06.2011) con il quale si chiede se, con riferimento alle notifiche delle comunicazioni previste in tema di procedimento disciplinare, trovi applicazione l'art. 8, comma 4, della Legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero se *"nell'ipotesi di irreperibilità del soggetto, si debba procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 140 e dall'art. 143 c.p.c. incaricando un ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 137 c.p.c."*, si rappresenta quanto segue.

La legge n. 890 del 20 novembre 1982 disciplina le notificazioni di atti e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.

In particolare l'art. 8, comma 4, della sopra indicata legge dispone che *"la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore"*.

Al riguardo, si precisa che *"la data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma"*, si riferisce alla raccomandata a.r. con la quale l'agente postale dà notizia al destinatario del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale, corredando l'avviso di tutte le indicazioni previste dal secondo comma dell'art. 8, con espresso invito a provvedere al ricevimento del piego mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.

L'art. 8 in parola stabilisce che, nel caso in cui l'agente postale non possa recapitare il piego per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverlo, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna. Eseguito il deposito, l'agente postale provvede ad inviare al destinatario, con raccomandata a.r., l'avviso sopra riportato.

Si ritiene pertanto che, in considerazione del mancato ritiro da parte del destinatario della raccomandata dell'Ordine, la notifica di quest'ultima debba comunque ritenersi perfezionata allo spirare del termine sopra indicato.

Nel caso in cui il soggetto si rendesse irreperibile, l'Ordine potrebbe optare per la notifica a mezzo di Ufficiale Giudiziario, attese le maggiori garanzie che tale modalità assicura. La notificazione effettuata dall'Ufficiale Giudiziario si intenderà perfezionata secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f. f.  
Francesca Maione

